

Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 24

(Disposizioni transitorie)(1)

- 1.** I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2.** Le norme di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.